

TI_GERICHTE 11.2012.3 vom 15. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.3

FR: TI_GERICHTE 11.2012.3 du 15 février 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2012.3 del 15 febbraio 2013

Regeste

Divorzio: autorità parentale congiunta

Erwägungen

E. 2

Il 22 gennaio 2013 AP 1 ha comunicato a questa Camere di ritirare le richieste volte alla riduzione dei contributi alimentari per i figli poiché “la mutata situazione finanziaria e logistica dovuta alla decisione del datore di lavoro (_____) che ha comportato il mio trasferimento a _____ e la riduzione della percentuale di lavoro (...) si è fortunatamente rivelata transitoria, per un periodo di sei mesi; dopodiché ho potuto essere reintegrato nella mia precedente posizione e funzione a _____”. Ora, il ritiro dell'appello configura desistenza (art. 241 cpv. 2 CPC; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite. Sulla questione dei contributi alimentari la causa va quindi stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

E. 3

Litigioso rimane il problema dell'autorità parentale congiunta. Al riguardo il Pretore aggiunto ha ricordato che l'esercizio in comune dell'autorità parentale presuppone tre requisiti cumulativi: una richiesta congiunta dei genitori, la compatibilità di tale richiesta con il bene del minore e una convenzione suscettibile di approvazione in cui i genitori determinino la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento. Nella fattispecie – egli ha continuato – il rifiuto di un genitore osta a tale possibilità, ciò che non lede né l'art.

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale in comune dopo il divorzio dei genitori non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all' art. 74 LTF . Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui non è stato ritirato, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello. Il presidente
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.